



COMUNE DI
BRESCIA

Il Sindaco

ORDINANZA prot. P.G. n. 0225097/2020

**ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI MODIFICA ORARI DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE PER PREVENIRE ASSEMBRAMENTI A SCOPO DI PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA COVID-19.
PERIODO 9 OTTOBRE – 03 GENNAIO 2021.**

IL SINDACO

Visti: il D.L. 125 del 07/10/2020;
la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020 di ulteriore proroghe dello stato di emergenza;

Considerato:

- che dallo svolgimento delle attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande non devono derivare assembramento di persone né violazione della distanza di sicurezza interpersonale;

- che, successivamente al 18/05/2020, al cessare delle limitazioni alla libera circolazione e al libero svolgimento delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e delle attività artigianali, in prossimità di luoghi nei quali si esercitano le predette attività, si sono verificati assembramenti e plurime violazioni, da parte delle persone ivi riunite, dell'obbligo di rispetto della distanza interpersonale e dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale imposti dall'ordinanza regionale;

- che detta situazione ha assunto proporzioni rilevanti nella fascia oraria serale-notturna delle giornate di venerdì e sabato, a iniziare dalle ore 20:00 in avanti con risse e liti, causate dall'abuso di sostanze alcoliche con serio pericolo per l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana e la salute pubblica;

Viste le proprie precedenti ordinanze sindacali P.G. N. 0143909/2020 del 1 luglio 2020, P.G. N. 0168437/2020 del 31 luglio 2020 e P.G. N. 0194698/2020 e visti gli esiti positivi delle suddette ordinanze sia in termini di riduzione del fenomeno di assembramento di persone, sia in tema di ordine pubblico rispetto a quanto in precedenza riscontrato;

Valutato che l'adozione di provvedimento contingibile e urgente, volto a regolamentare, sotto il profilo degli orari e delle modalità, la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande da parte di attività commerciali, di somministrazione e artigianali, appare lo



Il Sindaco

strumento più idoneo e proporzionato allo scopo di prevenire gli incontrollabili fenomeni di assembramento, aggravati anche dall'abuso di assunzione di bevande alcoliche sulla pubblica via;

Preso atto che il decreto legge 07/10/2020 nr. 125 all'art. 1 comma 1 lettera b) prevede l'obbligo di utilizzo, salvo eccezioni, dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi all'aperto e al chiuso diversi dalle abitazioni private, con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande;

Tenuto conto delle indicazioni pervenute dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 22.09.2020;

Visti altresì

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 3 comma 2 del D.L. 19/2020;
- l'art. 32 della Legge del 23/12/1978 n. 833;
- il Decreto Legge 17/03/2020 n. 18, convertito in Legge 24/04/2020 n. 27;
- il Decreto Legge 07/10/2020 n. 125;
- il DPCM del 17/05/2020;
- il DPCM del 07/08/2020;
- il DPCM del 07/09/2020;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 604 del 10/09/2020;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

a decorrere dal 9 ottobre 2020 e fino al 3 gennaio 2021, salvo nuove o diverse disposizioni normative in tutta la città di Brescia, dalle ore 20.00 fino alle ore 07.00 del giorno successivo, nelle giornate di venerdì e sabato

1) è vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, ivi compresa la ristorazione. Resta consentita, nel rispetto delle misure di sicurezza a contrasto dell'epidemia COVID-19, la consumazione delle bevande alcoliche all'interno dei pubblici esercizi. Nelle aree esterne date in concessione ai predetti esercizi pubblici, resta pure consentita la consumazione delle bevande alcoliche purché esclusivamente con servizio al tavolo e nel rispetto delle predette misure di sicurezza;



COMUNE DI
BRESCIA

Il Sindaco

2) è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte degli esercizi di vicinato, delle attività artigianali, dei distributori automatici e delle medie e grandi strutture di vendita.

Resta fermo il divieto di cui all'art. 7, comma 1, lett. x), del Regolamento di Polizia Urbana, di consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su area pubblica o privata ad uso pubblico, compresi parchi, giardini, piazze.

AVVERTE CHE

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, con sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00;

RAMMENTA

i vigenti obblighi di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

SI RISERVA

di adottare ulteriori o altri provvedimenti di propria competenza in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, delle verifiche sugli effetti della presente ordinanza e di ulteriori valutazioni che potranno essere assunte dal Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica;

DEMANDA

-agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente ordinanza;
-al Settore Polizia Locale la comunicazione della presente ordinanza alla Prefettura e agli organi di Polizia.

Brescia, 08.10.2020

IL SINDACO
Emilio Del Bono



Il Sindaco

Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241

Autorità emanante: Sig. Sindaco di Brescia.

Settore proponente: Settore Polizia Locale.

Ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Polizia Locale, Via Donegani 12, Brescia – tel. 030 2978811 – 8827. Orario di ricevimento Ufficio Segreteria: dal lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 17.30 **previo appuntamento telefonico.**

Responsabile del procedimento amministrativo: ai sensi dell'articolo 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Locale – dott. Roberto Novelli.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale della Lombardia sez. di Brescia (D.Lgs. 2.7.2010 n. 104), ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 Novembre 1971, n. 1199).